



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA N. 3 del 26/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI N.2 VEICOLI FUORI USO ABBANDONATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAU IN LOCALITA' STAZZO PULCHEDDU - EX ART. 192 DEL D.LGS. N.152/2006

IL SINDACO

Vista la segnalazione n.13/9-6-2025 dell'08.01.2026 trasmessa dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica - Nucleo Operativo Ecologico di Sassari ed acquisita al protocollo comunale al n.172, con la quale, per quanto qui rileva:

- veniva data comunicazione di un controllo ambientale eseguito, a seguito di denuncia da parte di privato cittadino, nel terreno identificabile catastalmente al [omissis...] del comune di Palau - Località Stazzo Pulcheddu, dal quale emergeva la presenza di *"veicoli dismessi, in totale stato di abbandono, tutti non bonificati, ovvero ancora dotati di batteria al piombo e di olio motore"*;
- le carcasse dei veicoli rinvenute, accertato che non risultavano oggetto di furto, venivano ritenute assimilabili a "rifiuto" identificate con il codice CER 16.01.04 – veicolo fuori uso;
- si informava dell'avvenuto accertamento dei responsabili degli abbandoni;
- si dava atto del coinvolgimento, limitatamente alle contestazioni di natura penale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania;
- si chiedeva al Comune di Palau di provvedere, per quanto di competenza, alla predisposizione a carico dei responsabili della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e dell'emissione delle apposite ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.152/2006.

Visto l'art. 50 c.4 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede *"il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*.

Richiamato l'art. 192 "Divieto di Abbandono" del D.Lgs. n.152/2006, il quale per quanto qui di rilevanza, testualmente recita:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati."



3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Ritenuto necessario provvedere immediatamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti dai seguenti veicoli a motore:

- Autoveicolo CitroenXB C5 targato [omissis...] di proprietà del Sig[omissis...] nato a [omissis...] il [omissis...] ed ivi residente in [omissis...];
- Autoveicolo Wolkswagen Golf targato [omissis...] di proprietà della Sig.ra [omissis...] nata a [omissis...] il [omissis...] e residente a [omissis...] in [omissis...].

Richiamato l'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., il quale prevede che, ai soggetti ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per Legge debbano intervenire, va comunicato l'avvio del procedimento con le modalità previste dall'art. 8 della stessa Legge;

Dato atto, in merito, che in data 20.01.2026, con nota prot. N. 970 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio, veniva comunicato ai soggetti interessati:

- l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'adozione di un provvedimento per la rimozione e successivo avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti depositati in maniera abusiva all'interno dell'area identificabile catastalmente al [omissis...] del comune di Palau - Località Stazzo Pulcheddu, ex art. 192 del D.lgs. n. 152/2006;
- i termini per la presentazione, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, di eventuali memorie e documentazioni.

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

Vista la seguente normativa e successive modifiche ed integrazioni:

- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 152/2006;
- L. 241/1990;
- D.Lgs. 209/03 - attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

ai signori

[omissis...]

[omissis...]

ciascuno per il veicolo di sua proprietà:

- di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto ad un centro di raccolta autorizzato e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;



- di comunicare al comune di Palau la data di inizio dei lavori di rimozione dei rifiuti in esecuzione della presente Ordinanza;
- di trasmettere al Comune di Palau, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente ordinanza, corredata da opportuno repertorio fotografico e dalla documentazione attestante la gestione dei rifiuti a norma di legge, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che, trascorso infruttuosamente tale termine si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno ai soggetti ai sensi dell'art. 192 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione provvedendo altresì alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255 c. 3 del succitato Decreto.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri [omissis...] e [omissis...], come sopra generalizzati.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Di trasmettere il presente atto a:

- Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica - Nucleo Operativo Ecologico di Sassari
- Corpo di Polizia Locale di Palau;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Palau;

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

INFORMA

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

documento firmato digitalmente